

# **COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**

*( Provincia di Bologna )*

## **REGOLAMENTO**

**PER L'UTILIZZO DEGLI EDIFICI COMUNALI**

**“IL CASSERO – TEATRO COMUNALE “ E “TEATRO ARENA”**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 12.03.2009

Entrato in vigore il 31.03.2009

Modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 15.04.2010

Le modifiche entrano in vigore il 1.6.2010

## TIT. I – OGGETTO – DESCRIZIONE STRUTTURE

### ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina in via esclusiva l'utilizzo degli edifici denominati "Il Cassero – Teatro Comunale" e "Teatro Arena".

"Il Cassero – Teatro Comunale" è un palazzo storico del XII secolo, sito nel centro della Città, con sede in Via Matteotti n. 2, luogo simbolo della cultura castellana. La struttura è composta da: una sala teatrale suddivisa in platea e galleria, di complessivi 184 posti a sedere e bar interno, una terrazza superiore allestita con bar esterno avente capienza massima di 99 persone e, al piano inferiore, una sala espositiva, il tutto con relativi servizi accessori.

Il "Teatro Arena" è uno spazio aperto di particolare pregio ed importanza storica, armoniosamente collocato nel verde, lungo il Viale delle Terme nel Capoluogo. La struttura è composta da: una gradonata per il pubblico di complessivi n. 417 posti, fabbricati destinati a bar e cabina di proiezione e relativi servizi accessori.

"Il Cassero – Teatro Comunale" ed il "Teatro Arena" sono concessi in uso secondo le norme del presente regolamento, fatta eccezione per la sopra citata sala espositiva.

### ART. 2 – Finalità

"Il Cassero – Teatro Comunale" ed il "Teatro Arena" possono essere utilizzati per le seguenti attività:

- a) realizzazione di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre e per manifestazioni varie (sociali, culturali, politiche, sportive e del tempo libero, ecc.) di valore culturale, artistico, sociale e politico-istituzionale;
- b) convegni, conferenze e riunioni;
- c) iniziative organizzate e/o promosse dalla scuola;
- d) corsi di formazione e di promocommercializzazione;
- e) altri eventi ritenuti di interesse o di notevole importanza per la crescita culturale e sociale della comunità locale.

*f) limitatamente a "Il Cassero": celebrazione di matrimoni civili*

## TIT. II – UTILIZZO STRUTTURE

### ART. 3 – Forme di utilizzo

Compatibilmente con le caratteristiche delle strutture e con i programmi degli spettacoli istituzionali e delle iniziative direttamente organizzati o promossi dall'Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione dei calendari, "Il Cassero – Teatro Comunale" ed il "Teatro Arena" possono essere concessi dall'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, in uso temporaneo a terzi per le finalità di cui all'art. 2.

### ART. 4 – Divieti e diniego della concessione

"Il Cassero – Teatro Comunale" ed il "Teatro Arena" non possono essere concessi per cerimonie e feste private, *eccezion fatta per la celebrazione dei matrimoni civili limitatamente al solo Cassero.*

L'Amministrazione Comunale in ogni caso si riserva di rifiutare la concessione delle strutture:

- a) qualora ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) per eventi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- c) qualora ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- d) per motivi di inopportunità generale.

La concessione è inoltre negata quando sia accertato che, in occasione di un precedente uso delle strutture, il concessionario non abbia ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o quando, per la natura e le caratteristiche dell'evento, vi sia il fondato timore che le strutture, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

#### **ART. 5 – Richieste di utilizzo**

Le richieste di utilizzo delle strutture in oggetto devono essere inoltrate, dai rappresentanti legali o dai promotori delle iniziative, almeno 15 giorni prima rispetto all'inizio della concessione; nel caso sia richiesto il patrocinio, il termine per la presentazione dell'istanza è di 30 giorni.

Le richieste dovranno essere inoltrate, di norma, su apposito modulo prestampato, con indicazione di:

- a) generalità del/i richiedenti/e;
- b) indicazione della struttura richiesta in concessione;
- c) finalità per cui si chiede l'uso con, in allegato, il programma relativo all'iniziativa e, se conosciuto, il numero di partecipanti;
- d) elenco dettagliato delle necessità tecniche;
- e) durata di utilizzo della struttura;
- f) dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni stabilite dal presente regolamento;
- g) istanza di patrocinio e/o di esenzione dal pagamento, nei casi in cui ricorrano tali ipotesi.

In relazione alla durata si precisa che tutte le operazioni precedenti e successive alle manifestazioni (allestimenti, smontaggi, prove, deposito materiali ecc.) devono essere comprese nell'arco di tempo richiesto nella relativa domanda. In particolare lo svolgimento delle prove di spettacoli o manifestazioni varie, di norma, è limitato ad un periodo non superiore a due giorni, salvo deroghe espresse.

Le richieste devono essere presentate al Servizio Cultura del Comune.

Le richieste presentate da formazioni politiche per manifestazioni di propaganda che cadano in periodo elettorale devono essere indirizzate all'Ufficio Elettorale, per il rilascio dell'apposito visto.

#### **ART. 6 - Rilascio concessione su richiesta**

Le richieste vengono istruite dal servizio comunale competente, che verifica la disponibilità delle strutture e, se necessario, concorda con i richiedenti le variazioni del caso.

Le strutture vengono concesse nelle condizioni di arredo e attrezzature in cui si trovano. L'atto di concessione è rilasciato dal Dirigente che, laddove ritenga necessario l'espressione di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, provvede a sottoporre le richieste alla Giunta Comunale. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può respingere le domande.

#### **ART. 7 – Concessione previa selezione pubblica**

Per rassegne teatrali, musicali, cinematografiche e culturali in genere, promosse dall'Amministrazione Comunale, le strutture in oggetto vengono, di norma, concesse previa selezione pubblica.

Sulla base di linee guida definite dalla Giunta Comunale, il Dirigente del servizio competente approva, con propria determinazione, apposito avviso di selezione corredato da schema di convenzione.

All'avviso di selezione è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più conveniente per una maggiore conoscenza.

Le domande di partecipazione alla selezione sono valutate dal Dirigente del Servizio competente o, laddove questi lo ritenga necessario, da apposita Commissione nominata dal Dirigente stesso, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso.

La convenzione è sottoscritta dal concessionario e dal Dirigente del servizio competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere direttamente l'utilizzo delle strutture in relazione a rassegne dalla stessa promosse, qualora:

a) sia presente nel territorio di riferimento un solo soggetto, privo di scopo di lucro, in grado di gestire tali attività;

b) nel territorio di riferimento, i soggetti privi di scopo di lucro in grado di gestire tali attività si costituiscano in un unico soggetto;

e sempre che, in entrambi i casi, l'ammontare del contributo stanziato dall'Amministrazione sia inferiore a 20.000 euro.

#### **ART. 8 – Concessioni onerose**

L'utilizzo delle strutture comunali comporta il pagamento del canone di concessione, secondo le tariffe deliberate annualmente dal Comune. Il concessionario deve provvedere al pagamento anticipato, per l'intero, del canone di concessione; la concessione viene rilasciata previa esibizione della ricevuta di avvenuto versamento.

Il mancato uso delle strutture da parte dei concessionari, per cause da essi dipendenti, non dà diritto ad alcun rimborso.

Il canone di concessione a tariffa intera comprende, oltre all'uso delle strutture, le seguenti prestazioni: pulizie, utenze ed un addetto per l'assistenza tecnica, l'apertura e la chiusura dei locali. Per eventuali necessità aggiuntive a quelle che risultano comprese nelle prestazioni precedenti, dovrà provvedere il concessionario a propria cura e spese.

In caso di concessione dei teatri a tariffa agevolata (secondo quanto deliberato annualmente dal Comune), oltre all'uso delle strutture il Comune garantisce unicamente le seguenti prestazioni: pulizie ed utenze, rimanendo a carico del concessionario il costo dell'assistenza tecnica ed ogni ulteriore servizio aggiuntivo.

#### **ART. 9 – Concessioni a titolo gratuito**

L'utilizzo delle strutture può essere concesso a titolo gratuito dal Dirigente del servizio competente, previa espressione di valutazione da parte della Giunta Comunale.

A beneficiare della concessione gratuita delle strutture possono essere Istituzioni Scolastiche, soggetti che svolgono le iniziative con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale o soggetti che propongono iniziative di rilevante valore artistico, sociale, culturale e che rivestono particolare interesse per la Comunità.

Rimangono tuttavia a carico del concessionario il costo dell'assistenza tecnica ed ogni ulteriore servizio aggiuntivo, fatto salvo il caso di iniziative patrocinate dall'Amministrazione in cui il Comune mette a disposizione un addetto all'assistenza tecnica.

#### **ART. 10 – Cauzione**

Per l'uso della struttura che comporti il pagamento di un canone di concessione complessivo pari o superiore ad € 2.500,00, deve essere previamente costituita, a cura del richiedente, una cauzione determinata nella misura del 10% del canone complessivamente dovuto, a garanzia del puntuale rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi assunti.

#### **ART. 11 – Concessione dei bar**

Il bar interno a “Il Cassero – Teatro Comunale” ed il bar sito nel “Teatro Arena” sono a servizio esclusivo delle strutture. La gestione dei singoli bar viene, di norma, concessa previa selezione pubblica, nel rispetto della procedura prevista dal precedente art. 7 e sulla base di linee guida definite dalla Giunta Comunale.

La terrazza superiore de “Il Cassero – Teatro Comunale”, allestita con bar esterno, è destinata alla realizzazione di eventi artistico-culturali e ricreativi in genere, con possibilità di svolgimento di un'attività di pubblico esercizio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. L'utilizzo della terrazza superiore viene concessa, esclusivamente, previa selezione pubblica, nel rispetto della procedura prevista dal precedente art. 7 e sulla base di linee guida definite dalla Giunta Comunale.

In nessun caso l'utilizzo della terrazza potrà essere concesso in concomitanza con altre iniziative all'interno della sala teatrale.

#### **ART. 12 – Obblighi del concessionario**

Il concessionario, sia nell'ipotesi di concessione onerosa che a titolo gratuito, deve provvedere a propria cura e spese a:

- a) garantire il rispetto delle prescrizioni del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza Antincendio, prodotti dal Comune, che verranno messi a disposizione del concessionario;
- b) garantire la presenza degli operatori per il servizio antincendio e di pronto soccorso, in numero adeguato ed in possesso delle necessarie certificazioni rilasciate dagli Enti competenti, sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative e dalle prescrizioni del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza Antincendio sopra indicati. Nel caso di rischi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nei sopracitati documenti, il concessionario dovrà aggiornare i documenti stessi e garantire l'adempimento di tutte le prescrizioni ivi contenute;
- c) garantire l'eventuale personale di sala e di palcoscenico in conformità alle norme e disposizioni di sicurezza (ad es. maschere, biglietteria, assistenza e sorveglianza del pubblico ecc.);
- d) dotarsi delle eventuali autorizzazioni e/o provvedere agli adempimenti previsti dalle norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'iniziativa.

L'introduzione e l'uso nelle strutture di attrezzature e strumenti di proprietà del concessionario o di terzi deve essere espressamente concordato con l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di non apportare alcuna modifica alla disposizione degli arredi esistenti ed a restituire le strutture nel medesimo stato in cui sono state consegnate.

E' fatto divieto assoluto di consentire l'ingresso di un numero di persone superiore rispetto alle capienze autorizzate, con conseguente responsabilità civile e penale del concessionario in caso di inosservanza.

Sono vietate tutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristiche dell'iniziativa per cui le strutture vengono concesse e la sub-concessione delle stesse.

### **ART. 13 – Responsabilità**

Il concessionario è responsabile del rispetto delle corrette norme di comportamento da parte dei fruitori delle strutture ed è tenuto ad usare le stesse con la massima cura, senza arrecare danni o aggravio ai lavori di pulizia.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati alle strutture, all'arredamento, alle attrezzature ed ai servizi, dal momento della consegna fino al termine della concessione. Lo stesso si impegna ad eliminare a propria cura e spese il maggior aggravio ai lavori di pulizia e/o a rimborsare all'Amministrazione le spese occorrenti per il ripristino delle cose danneggiate. Tale importo potrà anche essere trattenuto direttamente dalla cauzione, laddove costituita, salvo in ogni caso l'obbligo di risarcimento per il maggior danno arrecato.

Esso è tenuto a contestare, all'atto della consegna, i danni rilevati al momento dell'ingresso nelle strutture; in caso contrario, salvo diversa prova, ne sarà ritenuto responsabile.

L'Amministrazione comunale accerta l'entità dei danni e la misura del risarcimento attraverso i propri uffici, comunicandola al concessionario, al quale sarà concesso di presentare osservazioni entro 15 giorni.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per danni o furti di materiale, attrezzature o altro di proprietà del concessionario o di terzi, utilizzato per l'iniziativa per la quale è stato concesso l'uso delle strutture.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione o allo svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso l'uso delle strutture.

### **Art. 14 – Revoca e decadenza**

L'Amministrazione Comunale può revocare le concessioni in uso già rilasciate, in qualunque momento e senza necessità di congruo preavviso, nei seguenti casi:

- 1) per documentati impegni di programmazione imprevedibili e inderogabili;
- 2) per causa di forza maggiore;
- 3) per esigenze di interesse pubblico.

In tali casi il richiedente non potrà pretendere alcun risarcimento a nessun titolo, salvo il rimborso del canone già corrisposto.

Il concessionario si intende decaduto, con obbligo di restituzione immediata delle strutture, libere da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, in caso di:

- grave violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;
- mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
- violazione delle prescrizioni di cui al Documento di Valutazione dei Rischi e/o al Piano di Sicurezza Antincendio e alla normativa vigente in materia.

In tali casi il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo né il rimborso del canone già corrisposto.